



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 17/11/2020

FATTO

La parte ricorrente riferisce, anche per i cointestatari ed a mezzo legale di essere erede di 4 buoni fruttiferi postali, cointestati ai nonni e ricevuti per via successoria (allega al riguardo una dichiarazione di successione), appartenenti alla serie Q/P, tutti del valore nominale di Lire 5.000.000 (nn. x3-x4-x5-x6) e tutti emessi in data 16.1.1988;

di aver posto i suddetti titoli all'incasso in data 22.8.2018 riscuotendo da parte dell'intermediario una somma nettamente inferiore a quella attesa: in particolare sono stati liquidati complessivamente € 113.654,04 per i 4 buoni oggetto di contestazione e non la somma calcolata, con perizia di parte che allega, di € 205.763,60 al netto della ritenuta fiscale e pertanto la differenza ancora da corrispondere per tali buoni è di € 92.109,56 (€ 205.763,60 - € 113.654,04);

Sostiene che l'importo riscosso non risulta corretto, in quanto nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo intercorrente dal 21° al 30° anno, specificando che tale ulteriore importo dovuto deriva dall'applicazione, per tale periodo, del rendimento stampato originariamente a tergo dei 4 titoli ("Lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.").

A supporto della propria tesi cita numerosa giurisprudenza di legittimità e di merito nonché la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020.

Alla luce delle precedenti considerazioni riferisce di aver proposto formale reclamo in data 28.5.2020 non ricevendo alcuna risposta e si rivolge pertanto all'Arbitro citando



l'orientamento favorevole contenuto in numerose sentenze, sia di legittimità che di merito, nonché in numerose decisioni in termini dell'Arbitro.

Costitutosi ritualmente l'intermediario, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo in via preliminare l'incompetenza *ratione temporis*, per le seguenti motivazioni:

la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni della serie "Q/P" emessi il 16/1/1988, mentre secondo le Disposizioni della Banca d'Italia l'Arbitro Bancario e Finanziario è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

Osserva quindi la convenuta che è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)" (ex multis, cfr. Coll. Bologna, 7097/2020);

che le SS.UU. con sentenza n. 3963/2019 hanno ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", come nel caso di specie;

che il ricorso è volto a far valere il comportamento dell'intermediario alla consegna al ricorrente dei buoni in controversia riportante i timbri previsti per la serie "Q/P" dal D.M. 13 .06.1986, comportamento che, secondo il ricorrente, avrebbe creato nel sottoscrittore l'affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono.

A tale prospettazione non si può eccepire che i fatti oggetto in contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, nel 2018, atteso che le disposizioni citate indicano chiaramente, quale elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'ABF, le "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. Collegio di Bologna n. 7097);

il *petitum* del presente ricorso è fondato su asseriti vizi genetici del contratto e pertanto, essendo i buoni stati sottoscritti nel 1986, la presente controversia esula dall'ambito di competenza temporale dell'Arbitro.

Inoltre la resistente ha eccepito l'incompetenza *ratione materiae*, per le seguenti motivazioni:

i titoli di risparmio postale sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata per conto della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale. I BPF sono infatti prodotti finanziari emessi da CDP e collocati dall'intermediario, già ente pubblico economico;

previa una lunga disamina dell'evoluzione della normativa di riferimento, osserva che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4 prevedono che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari.

Dal quadro normativo risulta che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla CDP e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. Conclude osservando di essere sì compreso tra gli



intermediari di cui alla richiamata Delibera CICR, ma solo con riferimento alle attività di “Bancoposta” alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario, attività tra le quali non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi che, come sopra ampiamente illustrato, non è assoggettato alle predette disposizioni.

Pertanto, eccepisce l’inammissibilità del ricorso all’Arbitro in quanto trattasi di controversia esclusa dall’ambito di competenza di tale organo decidente, in considerazione della già evidenziata disciplina dei buoni postali fruttiferi, servizio di interesse economico generale, prodotti finanziari di raccolta del risparmio postale effettuata dall’intermediario nemmeno per conto proprio, ma per conto della CDP e secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a “Trasparenza bancaria”.

Nel merito afferma:

la serie “Q” è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148; di seguito il “DM 1986”(cfr. all. 1). Ai sensi dell’art. 4 del DM 1986: «Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”;

i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto (tant’è che l’importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno), mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell’interesse semplice;

il citato art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie “P” venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P” – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei “nuovi tassi”. I tassi riportati sul modulo dei buoni della serie “P” sono – come per i buoni della serie “Q” – solo quattro: i) 9%, ii) 11%, iii) 13%, e iv) 15%, e, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito (da ultimo, Tribunale di La Spezia, ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 283/2018), nella stampigliatura del modulo della serie “P” per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%;

la vecchia serie “P”, come la successiva serie “Q”, prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, un rendimento calcolato con interessi composti e, per l’ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai “tassi” riportati per tutti e tre i decenni e pertanto non coglie nel segno il ricorrente in quanto, come visto, l’art. 5 del DM 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l’importo da corrispondere al sottoscrittore (in tal senso, da ultimo, Tribunale di Venezia, sentenza n. 945 del 19.6.2020);

l’assenza del riferimento agli “importi” nel timbro previsto dall’art. 5 del DM 1986 è ovvia se si guarda la tabella del DM 1986 e la tabella posta a tergo dei relativi buoni: gli “importi” indicati sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai “tassi” della relativa serie; pertanto, mutando (come è stato fatto con il timbro) i quattro “tassi” del buono, mutano conseguentemente le cifre: ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l’ultimo decennio;

alla scadenza ha correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, ha riconosciuto al ricorrente l’importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull’importo maturato al termine del 20° anno.



Rimarca di aver tenuto un corretto comportamento nel collocamento dei buoni della serie “Q/P” sottoscritti dal ricorrente in quanto:

i buoni sottoscritti sono stati collocati – come previsto dal DM 1986 – mediante un modulo della precedente serie “P”, sul quale sono stati puntualmente apposti i timbri, sul fronte e sul retro;

subordinatamente alla consegna dei buoni per l’incasso ha riconosciuto esattamente quanto stabilito dal DM 1986: sino al 20° anno gli interessi calcolati con capitalizzazione degli interessi ai tassi indicati dal DM 1986 (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l’importo, calcolato – sempre secondo il tasso indicato dal DM 1986 – per ogni successivo bimestre, nella misura dell’interesse non capitalizzato del 12%;

la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni anche da parte dei giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza di merito a cui si rinvia), nonché dal Ministero dell’economia e delle finanze che, con nota del prot. DT 12768 (all. 5), nel rispondere ad un reclamo di un sottoscrittore dei Buoni della serie “Q”, ha ritenuto che «nessun dubbio che l’Ufficio Postale si sia comportato nel rispetto delle norme di cui sopra, poiché il timbro è stato regolarmente apposto, e lo stesso recava la misura dei nuovi tassi applicabili che erano quelli della serie “Q”, così come indicati nelle tabelle allegate al decreto. “; a nota, infine, qualifica come «aberrante» l’ipotesi per cui su uno stesso buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse». Quindi il ricorrente aveva piena conoscenza del “rendimento dei buoni sottoscritti:

i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto, ad essi non si applicano i principi dell’autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito (così, Cass. SS.UU. n. 3963/19, Cass. SS.UU. n. 13979/07 e Cass. n. 27809/05). Sul punto, si è espressa recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 3963/19; all. 2) che, nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che la misura dei tassi di interesse degli stessi è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza, non essendo in vigore all’epoca dei fatti la normativa della trasparenza contrattuale né bancaria, né finanziaria (v. Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019).

Conclude osservando come nel caso di specie:

il rendimento dei buoni sottoscritti era stabilito ed indicato nel DM 1986 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, così assolvendo alla funzione di pubblicità legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019);

il ricorrente ha sottoscritto quattro buoni con chiara ed incontestata indicazione della serie di appartenenza, con timbri apposti sia sul fronte che sul retro, come prescritto dal DM 1986, pertanto alcun affidamento incolpevole si è generato, in quanto il ricorrente conosceva tutti i tassi di rendimento dei buoni sottoscritti (dal primo anno sino al 31 dicembre del trentesimo anno) e, comunque, usando la normale diligenza, avrebbe potuto conoscere tali tassi, data la pubblicazione del DM 1986 in G.U.

Infine, osserva che non è possibile aderire alla tesi del ricorrente circa l’applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie “Q”), in quanto l’art. 6 del DM 1986 recita: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all’estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”. Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi



decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data» Pertanto l'art. 6 del DM 1986 sopra riportato, prevede che anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

In sede di repliche la parte ricorrente, nel contestare lungamente la ricostruzione operata dalla resistente, insiste per l'accoglimento del ricorso osservando in particolare l'infondatezza della spiegata eccezione di incompetenza temporale, atteso che l'inadempimento dell'intermediario si è verificato in data successiva al 1.1.2009 e l'infondatezza della spiegata eccezione di incompetenza per materia, richiamando la normativa in materia e in ogni caso osservando che l'intermediario regolarmente risponde ai reclami della specie indicando nelle lettere di risposta che il risparmiatore può rivolgersi all'ABF; richiama inoltre la Decisione del Collegio di coordinamento n. 5673 dell' 8 novembre 2013.

Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso e per la refusione delle spese di perizia di € 1.400,00.

DIRITTO

La questione concerne la richiesta di rimborso di un 4 titoli della serie Q/P secondo le condizioni riportate sul retro.

In particolare la controversia ha per oggetto l'accertamento delle corrette condizioni di rendimento di 4 BFP emessi in data 16.1.1988 e dunque successivamente al DM 13/6/1986.

Osserva il Collegio che sul lato frontale dei BF, è presente il timbro correttivo dalla serie P alla serie Q/P. Sul lato posteriore, risulta il timbro riportante i rendimenti previsti dal DM 13/6/1986 per la serie Q.

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziarie e quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei buoni in questione, anteriore al 1° gennaio 2009.

Nessuna delle due eccezioni preliminari è accoglibile.

Infatti, per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, il Collegio constata che le più recenti disposizioni normative hanno certamente attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF e confermato la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto. Parimenti assolutamente priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, la duplice eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio (in termini, Collegio Napoli decisione n. 50 del 2013; Collegio di Milano decisione n. 478 del 2014).

Ed ancora ricorda il Collegio che sul tema si è già pronunciato il Collegio di coordinamento, con decisione n. 5673 del 2013:



< [...] Il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dopo avere precisato all'art. 1 che per risparmio postale si intende "la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti", e all'art. 2, comma 1, che le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono la "raccolta del risparmio postale" (menzionata distintamente dalla raccolta del risparmio fra il pubblico di cui all'art. 11, comma 1, T.U.B.), e che a "Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti", al comma 6 dello stesso articolo ha stabilito che "il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili"

[...] L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta[...]

Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento>.

Ciò premesso, nel merito, la questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di 4 buoni fruttiferi, emessi nel 1987 e nel 1988 quindi successivamente all'emanazione del d.m. del 13.6.1986.

Con riferimento ai suddetti buoni, il ricorrente pone la questione inerente al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, per il quale è stata completamente omessa l'indicazione del tasso di rendimento applicato.

La domanda deve essere accolta per le seguenti ragioni.

I titoli appartengono alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986: "...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Non si rinvengono dagli atti sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Per tale periodo, secondo l'intermediario resistente si applicano le disposizioni previste nella tabella allegata al D.M. istitutivo della serie che prevede il riconoscimento del "rendimento massimo raggiunto" (pari al 12%) anche per ogni successivo bimestre maturato a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino al trentesimo anno.

Precisa il Collegio che la lettura fatta dalla convenuta della sentenza delle Sezioni Unite non è corretta; la resistente invero inverte i termini della questione e fa scaturire conseguenze diverse da quelle effettivamente delineate nella sentenza n. 3963 del 2019.



La fattispecie in esame non riguarda buoni fruttiferi postali modificati successivamente alla loro consegna ai risparmiatori, fattispecie invece analizzata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963/2019 e riferita a buoni emessi prima del DM 13.6.1986.

Alcune sentenze di merito, richiamate dalla resistente, riguardano casi diversi dal presente.

Non può dunque che essere ribadito il consolidato-costante orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

Il Collegio di coordinamento dell'ABF ha emanato una esaustiva decisione in argomento (n. 6142 del 3 aprile 2020): <...occorre rilevare, come puntualmente osservato dal Collegio remittente, che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo.

3.4 Il che potrebbe anche essere sufficiente a giustificare la conclusione sopra indicata, di conferma del consolidato indirizzo dell'ABF in materia, alla luce del criterio, espressamente richiamato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 7440/2018, secondo cui "l'ABF non può che uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni"; funzione, questa, espletata in modo precipuo dalle Sezioni Unite.

3.5 L'emersione nella recente giurisprudenza di merito di un indirizzo difforme, secondo cui "se la natura imperativa delle disposizioni ministeriali richiamate dal Codice Postale del 1973 consente a queste ultime di modificare l'oggetto di un rapporto contrattuale sorto prima della loro entrata in vigore, a fortiori deve riconoscersi la loro idoneità a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione" (così App. Milano, n. 5025 del 16 dicembre 2019; ma v. anche App. Milano n. 435 del 7 febbraio 2020, Trib. Macerata, 6 marzo 2020), suggerisce peraltro a questo Collegio, per completezza argomentativa e per scrupolo analitico, di indugiare ancora sugli argomenti che, al contrario, suggeriscono di confermare l'indirizzo dell'ABF.

Gli è che non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale "siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione", bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ("Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello



Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno.

3.6 Invero, il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). Risultato, quest'ultimo, inevitabile se ci si colloca nell'ottica dell'orientamento della giurisprudenza di merito sopra indicata, che degrada la funzione del contenuto della lettera del titolo, riconoscendone valenza meramente informativa.

Il che, ad avviso del Collegio, non può essere sostenuto, soprattutto là dove, come nella fattispecie in esame, in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.

Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, "l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".

3.7 Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

3.8 In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339



e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento>.

Anche ad avviso di questo Collegio l'orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, risulta maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986.

Infatti, tale regolamento all'art. 5 prevede che:

"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Sembra più aderente ai principi di buona fede (artt. 1375 c.c. 1366 c.c.) l'interpretazione secondo la quale il richiamo alla misura dei nuovi tassi debba essere integrale e, dunque, recare il riferimento dei rendimenti anche per gli anni successivi al ventesimo.

In termini, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 10048/2018:

<Ciò detto, però non sfugge al Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, "in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. (...) La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi": così la decisione del Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571, e la decisione del medesimo Collegio dell'8 maggio 2017, n. 4868; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso degli interessi nei sensi di cui in motivazione>.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non sembra aver diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno".

La domanda qui proposta conclusivamente è in parte accoglibile: l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo.

Va da ultimo rigettata la domanda di ristoro delle spese di perizia per 2 ordini di ragioni:

- a) la perizia e/o l'elaborato contabile fa parte della "normale istruttoria" di questo procedimento;
- b) questo capo di domanda, eventualmente, doveva rivestire carattere risarcitorio con opportuno ed adeguato supporto probatorio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO